

COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 04/10/2019

Art.1

Utenti del servizio

1 - Il Comune di Sonico garantisce il trasporto scolastico a tutti i bambini o alunni residenti:

- a) in Garda, che frequentano la scuola dell'Infanzia "M° Pietro Branchi", la scuola primaria "Giacomo Mottinelli" ubicata in Sonico capoluogo nonché la scuola secondaria di I grado di Edolo;
- b) in Rino, che frequentano la scuola dell'Infanzia "M° Pietro Branchi", la scuola primaria "Giacomo Mottinelli" ubicata in Sonico capoluogo nonché la scuola secondaria di I grado di Edolo;
- c) in Sonico,
 - che frequentano la scuola primaria "Giacomo Mottinelli" ubicata in sonico capoluogo , esclusivamente con disponibilità di posti a seguito dell'assolvimento del trasporto per i casi a) e b), ed in presenza di specifiche richieste, che non comportino una variazione del percorso del mezzo che svolge il servizio di trasporto scolastico;
 - che frequentano la scuola secondaria di I grado di Edolo;

2 - Il Comune di Sonico garantisce il trasporto scolastico anche ai bambini o alunni NON residenti che ne facciano espressa richiesta motivata SOLO nel caso in cui Vi siano posti liberi disponibili sul mezzo normalmente utilizzato per il trasporto; riservandosi di sospendere il servizio concesso a seguito di eventuali richieste aggiuntive da parte dei residenti che hanno sempre la priorità sul servizio.

Art. 2

Modalità di gestione del servizio

1 - Il servizio di trasporto scolastico può avvenire sia con lo scuolabus comunale, sia avvalendosi di servizi privati in appalto, sia con ricorso di noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di legge.

2 - I mezzi utilizzati devono essere idonei e coperti da assicurazione per tutti gli utenti e per il personale addetto.

3 – È esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sullo scuolabus e successivamente alla discesa dal medesimo.

4 – Le famiglie degli alunni ammessi a fruire del servizio di trasporto, si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati annualmente, quali gli orari e la localizzazione delle fermate, ed a garantire la presenza di persona maggiorenne autorizzata per accogliere al ritorno il minore, frequentante la scuola dell'Infanzia , non appena disceso dallo scuolabus.

5 – Durante i trasporti scolastici degli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia , il Comune garantisce un servizio di accompagnamento e vigilanza.

Art.3

Sospensioni del servizio

1 – Il servizio di trasporto viene sospeso qualora tutte le strade utilizzabili non siano percorribili e vi sia una ragionevole possibilità di danno ai mezzi o alle persone trasportate.

Art.4
Modalità di accesso al servizio

1 – Per accedere al servizio deve essere redatta apposita domanda su modulo predisposto dal Comune di Sonico. Eventuali domande presentate oltre il termine che ogni anno verrà stabilito, potranno essere accolte compatibilmente con l'esigenze organizzative del servizio.

2 – Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare, per iscritto, al Comune.

3 – La presentazione della domanda di cui al precedente comma 1 comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 5
Modalità di pagamento

1 – Il servizio viene erogato in forma completamente gratuita da parte del Comune di Sonico per gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia "M° Pietro Branchi", la scuola primaria "Giacomo Mottinelli" ubicata in Sonico capoluogo;

2 – Il servizio è soggetto a compartecipazione da parte famiglie secondo le tariffe stabilite dalla giunta Comunale per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado di Edolo;

Art. 6
Comportamento degli utenti e sanzioni

1 – Durante i trasporti, gli utenti devono assumere un comportamento corretto ed in particolare:

- ✓ rimanere seduti per tutto il percorso;
- ✓ non recare disturbo al guidatore, agli eventuali accompagnatori ed ai compagni;
- ✓ non portare sul mezzo oggetti pericolosi.

2 – In caso di comportamento scorretto saranno adottate le seguenti sanzioni:

- ✓ richiamo verbale;
- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ sospensione dal servizio.

3 – I danni eventualmente arrecati al mezzo dovranno essere risarciti, previa quantificazione, da parte dei genitori del minore che li ha provocati.

Art.7
Responsabilità del personale addetto al servizio

1 – Il personale addetto al servizio e gli eventuali accompagnatori sono tenuti ad assumere un comportamento corretto ed educato e ad avere la massima cura dell'automezzo affidatogli. Qualora pervengano all'Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà al richiamo scritto, alla diffida fino alla revoca dell'assegnazione per le ditte appaltatrici.